

Protezione Casa – Linea Affitto

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni. Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Lei e della Sua abitazione.

Per rendere più agevole la lettura e la comprensione del presente documento, abbiamo fatto precedere un breve *glossario* con le definizioni dei principali termini tecnici contenuti nelle condizioni generali di Assicurazione.

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:

IN CASO DI SINISTRO	IN CASO DI VARIAZIONI SULLA POLIZZA
dall'Italia: 800 088 292 dall'estero: +39 02 88 21 83 332	dall'Italia: 199 400 075
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00	dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30
fax: +39 02 88 21 83 333 mail: ugs@ca-servizi.it	fax: +39 02 88 21 83 330 mail: ugp@ca-servizi.it

COD. INT. 002

INDICE

	Pag.
DEFINIZIONI DI POLIZZA	3
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	5
SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI	5
SEZIONE II - FURTO	8
SEZIONE III - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO	10
SEZIONE IV - DANNI A TERZI	12
SEZIONE V - SINISTRI – DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA DANNI A TERZI	14
SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA	15
SEZIONE VII - ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI	18

DEFINIZIONI DI POLIZZA

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: insieme delle garanzie previste in polizza.

Abitazione: Insieme dei locali catastalmente censiti di proprietà dell'assicurato.

Capitale assicurato: è l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima indennizzabile.

Collezioni: per "collezione" si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Committenza: l'avvalersi dell'attività altrui per conseguire un risultato di proprio interesse.

Contenuto: mobilio e arredamento in genere per abitazione e tutto ciò che serve per uso domestico, esclusi gli oggetti personali. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.

Contraente: persona fisica che sottoscrive il contratto (polizza), assume l'onere di pagare il premio.

Danni materiali e diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.

Disabitazione: l'assenza continua dall'abitazione dell'assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (*strutture portanti, tetto, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico* etc) che delimitano direttamente l'abitazione dell'assicurato;
- i rivestimenti e pitture interne, moquettes, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione

e di comunicazione ad uso esclusivo dell'abitazione;

- i serramenti interni ed esterni, le tende esterne con struttura portante metallica solidale con la struttura del fabbricato;
- le opere di lattoneria (canali, gronde etc) e di fabbro (inferiate, cancelli, scale interne etc.);
- in caso di condominio fanno parte del fabbricato:
 - i componenti edilizi che delimitano le aree comuni direttamente adiacenti all'abitazione dell'assicurato;
 - cantina, sottotetto, box di pertinenza dell'abitazione;
- in caso di abitazione che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del fabbricato:
 - le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, **comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
 - le recinzioni, i cancelli anche automatici; le opere di pavimentazione esterna; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco; gli arredi di giardino purché con struttura portante certificata e solidali con il terreno o con corpi di fabbricato.

Non fanno comunque parte del fabbricato:

- area ove sorge il fabbricato
- piante, arbusti e vegetali in genere
- animali domestici

Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia: somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto (reato di): impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

Inferriata: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'*inferriata* deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'*inferriata* stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

Limite di indennizzo: l'importo massimo dell'*indennizzo* riconosciuto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'eventuale importo del *sinistro* eccedente il *limite di indennizzo* rimane in carico all'*assicurato*.

Massimale: importo massimo di risarcimento in caso di *sinistro*.

Materiali incombustibili: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Nucleo familiare: tutte le persone che compongono il *nucleo familiare* del *contraente* quali risultano dallo stato di famiglia al momento del *sinistro*.

Oggetti personali: vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, gioielli, *preziosi*, *valori*, *titoli di credito*, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.

Onda sonora: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

Pertinenze: locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'*abitazione*, quali cantine, soffitte, box.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma che il *contraente* versa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per usufruire delle garanzie e delle prestazioni offerte.

Preziosi: gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Primo rischio assoluto: forma di copertura che non comporta, in caso di *sinistro*, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'*assicurato* (art. 1907 C.C.), anche se la *somma assicurata* risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.

Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'*abitazione* tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scoperto: percentuale dell'ammontare del danno liquidabile, che viene dedotto dall'*indennizzo*; tale importo rimane a carico dell'*assicurato*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare *scoppio*.

Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: vedi *capitale assicurato*.

Struttura Organizzativa: la struttura destinata all'attività di gestione dei *sinistri* del ramo assistenza.

Strutture portanti: elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio *fabbricato* ed i carichi dovuti al *contenuto*. *Strutture portanti* verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. *Strutture portanti* orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del *tetto*, solai.

Strutture portanti del tetto: le strutture orizzontali od inclinate che sostengono direttamente il *tetto* (orditure, tiranti o catene).

Tetto: l'insieme delle *strutture portanti* e non portanti (tegole, impermeabilizzazione etc.), destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

Valore di rimpiazzo o di sostituzione: rappresenta il valore di un altro bene economico che presenti la stessa utilità e pertanto con questi sostituibile.

Valori: denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti

come mazze, spranghe e simili. E' costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La copertura assicurativa sui fabbricati è operante a condizione che:

- i locali siano destinati ad uso abitativo;
- i fabbricati siano regolarmente accatastati e conformi alle vigenti norme urbanistiche;
- i fabbricati e impianti siano conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative;
- i fabbricati non siano in corso di costruzione o ristrutturazione; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non interessino direttamente l'*abitazione* assicurata;
- i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
- i locali facciano parte di un *fabbricato* adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- il *fabbricato*, di cui fanno parte i locali assicurati, e le *pertinenze* siano costruiti, per quanto riguarda le *strutture portanti* verticali, le pareti esterne e il manto del tetto, in *materiali incombustibili*; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e fino ad un quarto delle singole superfici.

SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI

1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l'*assicurato* per i *danni materiali e diretti* ai fabbricati assicurati e al loro *contenuto* causati dal verificarsi degli eventi di seguito indicati.

In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. verserà a titolo di *indennizzo* per danni di cui alla Sezione I di *polizza* un importo massimo di **€ 1.000.000,00 per ciascun anno assicurativo**.

1.1.1 Incendio e rischi accessori

- *Incendio*;
- *Fulmine*;
- *Esplosione*;
- *Implosione*;
- *Scoppio*;
- *Onda sonica*;
- Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
- Fumo, gas, vapore, sviluppatosi a seguito degli eventi di cui sopra oppure causati da guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore al servizio del *fabbricato*;
- Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'*assicurato* o ai componenti del *nucleo familiare*, in transito sulla pubblica via.

La garanzia per i suddetti eventi è soggetta a una **franchigia di € 150,00 per sinistro**.

Sono comunque oggetto di *indennizzo* i guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'*incendio* o altro evento *assicurato* e le spese necessarie per effettuare la ricarica degli estintori utilizzati nel tentativo di estinguere l'*incendio*.

1.1.2 **Acqua condotta**

Fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti del *fabbricato* idrici e di scarico, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali e/o grondaie.

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- **rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;**
- **umidità, stillicidio o condensa;**
- **rigurgito di fognature;**
- **le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di Fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;**
- **anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami**
- **occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie, causato esclusivamente da grandine o neve.**

L'*assicurato* è tenuto alla chiusura del rubinetto/valvola idrica di adduzione all'abitazione assicurata in caso di assenza per periodi superiori ai sette giorni.

La presente garanzia è soggetta a una *franchigia* di € 150,00 per *sinistro*; tuttavia, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto* del 30 %, col minimo pari alla *franchigia* di cui sopra.

1.1.3 **Danni da gelo**

Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture e/o impianti del *fabbricato* causate dal gelo.

Sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in fabbricati privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del *fabbricato* o interrato.

L'*assicurato* è tenuto ad immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di *disabitazione* anche temporanea.

La presente garanzia è soggetta a un *limite di indennizzo* di € 5.000,00 per ciascun anno assicurativo e a una *franchigia* di € 150,00 per *sinistro*; tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto* del 30%, col minimo pari alla *franchigia* di cui sopra.

1.1.4 **Eventi naturali**

- **Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti* dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso;**
- **sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti, anche se relativo a *tettoie* o fabbricati aperti su più lati.**

Sono comunque esclusi i danni:

- **da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;**
- **da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;**
- **da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;**
- **da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;**

- a tendoni, ombrelloni e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- a cose mobili (cioè prive di adeguata struttura portante solidale con il *fabbricato* e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;
- alle opere di impermeabilizzazione del *fabbricato*, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

L'assicurato è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di *disabilitazione*.

La presente garanzia è soggetta a un *limite di indennizzo* di € 200.000,00 per ciascun anno assicurativo e a una *franchigia* di € 250,00 per *sinistro*; tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto* del 30 %, col minimo pari alla *franchigia* di cui sopra.

1.1.5 Atti vandalici

Atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di *furto* o tentato *furto*.

Sono esclusi i danni:

- relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne dell'*immobile assicurato*;
- causati da uno degli occupanti dell'*immobile assicurato*.

La presente garanzia è soggetta a una *franchigia* di € 150,00 per *sinistro*.

1.1.6 Fenomeno elettrico

Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, ivi compresa l'azione del *fulmine*, che danneggino impianti di pertinenza del *fabbricato*, nonché elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

Ad eccezione dei danni agli impianti fissi di pertinenza del *fabbricato*, **la garanzia è prestata tenuto conto del seguente schema liquidativo;**

- fino a 2 anni dall'acquisto: valore a nuovo;
- nel 3° anno dopo l'acquisto: 70% del valore a nuovo;
- nel 4° anno dopo l'acquisto: 60% del valore a nuovo;
- nel 5° anno dopo l'acquisto: 50% del valore a nuovo.

Sono esclusi i danni:

- ad apparecchi di oltre 5 anni;
- da spese per il recupero di dati informatici;
- ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al *contenuto* degli elettrodomestici danneggiati;
- da usura degli apparecchi;
- ad apparecchi per uso professionale.

La presente garanzia è soggetta a una *franchigia* di € 150,00 per *sinistro*.

1.1.7 Spese aggiuntive indennizzabili

Sono indennizzabili le seguenti spese purchè conseguenti al verificarsi di *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione I:

- spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del *sinistro* al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità, **fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per il *sinistro* ai sensi della Sezione I;
- spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'*assicurazione* quando questo sia necessario per eseguire riparazioni e **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per il *sinistro* ai sensi della Sezione I;
- Il risarcimento per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a *Sinistro* indennizzabile a termini di Polizza. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, **non oltre il limite di un anno, col massimo di € 2.500,00.**

1.2 ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati con dolo dell'*assicurato*;
- determinati da atti di terrorismo;
- subiti da veicoli e/o natanti;
- causati da normale usura e corrosione ;
- subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
- da smarrimento, *furto* e *rapina* avvenuti in occasione di eventi assicurati.

1.3 COLPA GRAVE E DOLO

L'*assicurazione* è prestata anche per i danni da *incendio* ed altro evento *assicurato* dalla presente garanzia causati da:

- colpa grave dell'*assicurato* e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- dolo delle persone delle quali l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, in assenza di concorso dell'*assicurato*.

1.4 CRISTALLI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga a indennizzare l'*assicurato* a seguito di rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro o altri materiali trasparenti in genere, comprese le lastre a copertura di pannelli solari, di pertinenza dell'*abitazione* assicurata.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi di *polizza*.

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.

Sono altresì esclusi i danni:

- verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- a pannelli fotovoltaici e similari;
- conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
- derivante dal crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso o da assestamenti del *fabbricato*;
- ai lucernari.

La garanzia è prestata con una *franchigia* fissa di € 70,00 per ciascun *sinistro*.

SEZIONE II - FURTO

2.1 MEZZI DI CHIUSURA

La validità della copertura assicurativa è subordinata alla presenza dei seguenti mezzi di chiusura:

- per le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, ogni apertura deve essere difesa da *inferriate* che non consentano l'accesso senza lo *scasso* e/o rottura oppure da *serramenti* come porte, tapparelle, *vetro antisfondamento*, chiusure con *serramenti* chiusi con lucchetti ed altri idonei congegni,

questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri *serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

Qualora in caso di *sinistro* venga verificata una carenza dei mezzi chiusura la validità della copertura è regolata da quanto disposto all'art. 2.6.2.

2.2 OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

Con il presente contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l'*assicurato* per i danni di perdita di possesso dei seguenti beni oggetto di *furto* nei locali facenti parte dell'*abitazione* assicurata:

- beni rientranti nella definizione di *contenuto* di cui alle definizioni di *polizza*;
- impianti di allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono;

Sono esclusi dall'*assicurazione* i veicoli a motore e i natanti.

In particolare la garanzia è valida in caso di:

- **Furto**, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nell'*abitazione* assicurata:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, *scasso*, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di chiavi false;
 - uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'*assicurato* o a persone alle quali l'*assicurato* le abbia affidate, **a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità; in tal caso l'*assicurazione* è operante dalle "ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo"**;
 - b) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, **a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;**
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;

2.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione*, i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'*assicurato*, delle persone conviventi con l'*assicurato* o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'*assicurato* deve rispondere; di parenti o affini dell'*assicurato* anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all'art. 2.1, qualora i ladri si siano introdotti nei locali assicurati da tali aperture. Qualora la carenza di mezzi di chiusura si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell'ambito dell'azione criminale vale quanto riportato all'art. 2.6.2.
- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui i locali oggetto dell'*assicurazione* rimangono disabitati;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- determinati da atti di terrorismo.

2.4 MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DELLA GARANZIA FURTO

2.4.1 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione si intende stipulata nella forma 'a *primo rischio assoluto*' ossia Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), fermi restando gli ulteriori limiti e massimali stabiliti.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare, in caso di *sinistro*, i danni indennizzabili a termine di *polizza* subiti dall'*assicurato*, nei limiti delle somme assicurate, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza che questi sia tenuto a fornire un inventario dei beni assicurati al momento della conclusione del contratto.

2.4.2 Insufficienza dei mezzi di chiusura

Il caso di *sinistro*, la riscontrata eventuale carenza dei mezzi di chiusura non costituisce pregiudizio all'*indennizzo* qualora essa si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell'ambito dell'azione criminale, in tale caso tuttavia all'*indennizzo* verrà applicato uno *scoperto* del 20%. In caso di *furto* avvenuto attraverso la sola rottura di vetro non antisfondamento, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'*indennizzo* dopo aver detratto uno *scoperto* del 20%, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura. Se il *furto* avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma in presenza di persone nell'*abitazione* assicurata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'*indennizzo* dopo aver detratto uno *scoperto* del 10%.

Nel corso della durata del contratto l'*assicurato* è tenuto a mettere in atto i seguenti accorgimenti di prevenzione:

- non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;
- sostituire le serrature in caso di perdita o *furto* delle chiavi;
- posizionare in cassaforte *preziosi* o *valori* in caso di assenza per più di 10 giorni;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di assenza per più di 24 ore.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto* del 30%.

SEZIONE III – SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO

3.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare il numero verde oppure al numero urbano del Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di *sinistri* da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *furto* l'*assicurato* deve inoltre:

- denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro i 3 giorni successivi;
- predisporre e trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri

beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche. In particolare l'*assicurato* deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo comunque idonea a comprovare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di *furto*. Relativamente ai beni antichi e/o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'*assicurato* dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata;

- conservare fino all'avvenuto accertamento del *sinistro* da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le tracce, indizi ed i residui materiali - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun *indennizzo*;
- facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.

3.2 VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del *sinistro* è concordato direttamente tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'*assicurato* o persona da lui designata. In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

3.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nel contratto, secondo i seguenti criteri:

A) LOCALI

La determinazione del valore dei locali al momento del *sinistro* è ottenuta stimando la spesa necessaria per la totale ricostruzione a nuovo dei locali stessi, escludendo soltanto il valore dell'area; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi.

B) CONTENUTO

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il *valore di rimpiazzo* delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, condizione, età, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il *sinistro* del *contenuto* stesso, **fermi restando i limiti previsti**.

L'*assicurato* acquista il diritto al pagamento dell'intero *indennizzo* purché proceda al rimpiazzo del *contenuto* e/o alla riparazione o ricostruzione del *fabbricato* nello stesso luogo o in altre località, **sempre che non ne derivi un aggravio a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , entro 12 mesi dal *sinistro***.

Se ciò non avviene, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. limita l'*indennizzo* al valore delle cose al momento del *sinistro* al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta comunque ferma l'applicazione dei limiti di *indennizzo*, scoperti, franchigie e massimi di risarcimento previsti dalle condizioni di *assicurazione*.

3.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*assicurato* deve darne avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. se l'intero danno è stato risarcito, a meno che l'*assicurato* non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo*. In caso di risarcimento parziale, l'*assicurato* ha facoltà di conservare la

proprietà delle cose recuperate, previa la restituzione dell'importo dell'*indennizzo* precedentemente riscosso oppure di far provvedere alla vendita delle medesime.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo*, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*.

L'*assicurato* ha tuttavia facoltà di lasciare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

3.5 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal *contraente* e da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. . Spetta in particolare al *contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'*indennizzo* liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

3.6 PAGAMENTO DI INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al *sinistro* Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.

3.7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di *indennizzo* vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

3.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'*indennizzo*.

3.9 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di *sinistro* la *somma assicurata* viene ridotta, con effetto immediato e fino a termine del contratto in corso, di un importo pari all'*indennizzo* riconosciuto.

3.10 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'*assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

SEZIONE IV - DANNI A TERZI

4.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO

4.1.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna, nei limiti dei massimali indicati in *polizza*, a tenere indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'*assicurazione*, compresi gli impianti fissi, gli ascensori ed i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari, le *tettoie*, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e gli orti, i parchi compresi i viali e le strade compresi gli alberi ad alto fusto.

In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti. L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità di *committenza* di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'*abitazione* oggetto dell'*assicurazione*, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;

4.1.2 **Soggetti esclusi dalla garanzia**

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* di responsabilità civile:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.1.3 **Esclusioni**

E' esclusa dall'*assicurazione* la responsabilità per danni:

- derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;
- derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;
- derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nel *fabbricato*, da parte dell'*assicurato* o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
- a cose che l'*assicurato* detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e /o Società di erogazione;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- da *furto*;
- a cose altrui derivanti da *incendio* di cose dell'*assicurato* o dallo stesso detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- determinati da atti di terrorismo;
- determinati da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in *polizza*.

4.2 **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA INCENDIO**

4.2.1 **Oggetto della garanzia**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Si impegna, nei limiti dei massimali indicati in *polizza*, a tenere indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* cagionati alle cose di terzi in conseguenza di *sinistro* causato da *incendio, esplosione* o *scoppio* indennizzabile a termini della garanzia di cui all'art. 1.2 Oggetto della garanzia *incendio* ed altri eventi della presente *polizza*.

4.2.2 **Soggetti esclusi dalla garanzia**

Per questa garanzia non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.2.3 Esclusioni

E' esclusa dall'*assicurazione* la responsabilità per danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare e invasione, a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di fuoriuscita calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale particelle atomiche;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe slavine e spostamenti d'aria provocati loro conseguenza;
- determinati con dolo dell'*assicurato*;
- a cose che l'*assicurato* abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi;
- determinati da atti di terrorismo;
- i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*;
- i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in *polizza*.

SEZIONE V – SINISTRI

DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA DANNI A TERZI

5.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare, al numero verde oppure agli altri numeri indicati, il Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere in prima persona la gestione delle vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

Sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e *assicurato* in proporzionale al rispettivo interesse.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'*assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di *sinistro* la *somma assicurata* viene ridotta per effetto del *sinistro* dell'importo dello stesso.

SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA

PREMESSA Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una **Struttura Organizzativa** esterna.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei **sinistri** relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Roma (Via Stanislao Canizzaro n. 83/a) e in Milano (Viale Sarca 336) costituita da: medici, tecnici, operatori, che 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, per incarico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., al contatto telefonico con l'**assicurato** ed organizza ed eroga, con costi a carico di Crédit Assicurazioni S.p.A., le prestazioni di assistenza di cui all'art. 6.4.

6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ACI Global, in caso di **sinistro** sono garantite all'**assicurato** (e ai componenti del suo **nucleo familiare** convivente, come risultante da stato di famiglia) le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell'articolo 6.4.

In caso di sinistro l'assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dal l'Italia), oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39.02.88.21.83.332 oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.66.10.09.44 oppure una email a caassistenzabitazione@aciglobal.it

In ogni caso l'**assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita.
2. l'indirizzo dell'**abitazione**.
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di **polizza**
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova.
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di **indennizzo** qualora l'**assicurato** non si rivolgesse alla **Struttura Organizzativa** al momento del **sinistro**. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'**assicurato** non potesse mettersi in contatto con la **Struttura Organizzativa** per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di Forze dell'Ordine e/o di Servizi Pubblici di Emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di Pronto Soccorso).

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere all'**assicurato** - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

La Società si riserva il diritto di chiedere all'**assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella **polizza** o dalla Legge.

6.3 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. tutte le prestazioni non sono dovute per **sinistri** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi

- caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'*assicurato*, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- b. tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della *polizza*;
- c. l'*assicurato* libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale, nei confronti della *Struttura Organizzativa* per i *sinistri* formanti oggetto di questa Sezione Assistenza;
- d. gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la *Struttura Organizzativa* avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;
- e. la *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- f. il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni decade qualora l'*assicurato* non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*;
- g. qualora l'*assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- h. tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'*assicurato*, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *Struttura Organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'*assicurato* deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
- i. a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'*assicurato* che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del *sinistro* ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a Crédit Agricole Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza; nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*assicurato* degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- j. per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza si applicano le disposizioni di legge.

6.4 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'*assicurato* necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*abitazione* stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per *sinistro* e di € 700,00 per anno. Restano comunque a carico dell'*assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'*assicurato*;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'*abitazione* a monte del contatore.

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'*assicurato* necessiti di un **fabbro per un intervento di emergenza** presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, **tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per anno. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;**
- **scasso di serramenti, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*assicurato* necessiti di un **idraulico per un intervento di emergenza** presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, **tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per anno. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) **allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;**
- b) **mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;**
- c) **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.**

La prestazione non è operante:

- **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.**

Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di **atti di vandalismo, furto o tentato furto** che abbiano colpito l'*abitazione* e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvede, dietro richiesta dell'*assicurato*, a predisporre la **vigilanza dell'abitazione per un periodo massimo di 12 ore, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico la relativa spesa fino a € 350,00 per sinistro e a € 500,00 per anno.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*assicurato*, alle tariffe concordate tra la *Struttura Organizzativa* e l'*Istituto di Vigilanza*. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla *Struttura Organizzativa*.

Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a seguito di **danni causati da spargimento d'acqua**, si renda necessario un **intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto**, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico il costo dell'intervento fino a € 500,00 per sinistro e a € 1.000,00 per anno.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) **allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;**
- b) **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.**

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a *sinistri* dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a *sinistri* dovuti a rottura delle tubature esterne del *fabbricato* e a *sinistri* dovuti a negligenza dell'*assicurato*;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

SEZIONE VII

ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI

7.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, *l'assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* a condizione che il *premio* o la prima rata di *premio* siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del *premio* entro la data di efficacia indicata in *polizza*, *l'assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se il *contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successivi, *l'assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

7.2 DOCUMENTI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel momento della stipulazione del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'*assicurato/contraente*.

7.3 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto, per l'intero periodo di durata dell'*assicurazione* e anche successivamente in caso di *sinistro* indennizzabile, di prendere visione delle cose assicurate, e *l'assicurato/contraente* ha l'obbligo di consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la possibilità di esercitare tale diritto e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e *l'assicurato*; analogamente si procederà, in caso di *sinistro*, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno.

7.4 DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo per analogo periodo. Pertanto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, *l'assicurazione* è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

7.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*assicurato/contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nel corso della durata del contratto *l'assicurato* è tenuto a comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni evento idoneo a determinare un aggravamento del rischio *assicurato*. *L'assicurato/contraente* deve altresì comunicare al Servizio Assistenza Clienti, telefonando al Numero Verde indicato nel frontespizio di *polizza*, ogni cambiamento relativo ai dati indicati in *polizza*.

La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio, con le conseguenze di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio verrà conteggiato il nuovo *premio* e sarà facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 1897 del Codice Civile.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'*indennizzo* nonché la cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

7.6 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'*assicurato/contraente* deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori.

In caso di *sinistro*, l'*assicurato/contraente* o l'*assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

7.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente *assicurazione* sono a carico del *assicurato/contraente*.

7.8 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di *assicurazione* è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di *assicurazione*, valgono le norme di legge in materia di assicurazioni private.

7.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente *polizza*, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della *polizza* stessa o alla filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la *polizza*.

7.10 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*assicurato/contraente*.

FAC-SIMILE

Spett.le
Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A.
P.za Missori n. 2
20122 Milano MI

Oggetto: denuncia sinistro polizza Protezione Casa

Il sottoscritto cod fisc
assicurato presso di voi con la polizza n. in scadenza il
con la presente denuncia il sinistro avvenuto in data alle ore
in località, con la seguente dinamica:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

I beni e le persone coinvolti nel sinistro sono (per le persone indicare nominativo, indirizzo,
recapito telefonico e/o mail):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sinistro è stato denunciato all'Autorità il

Data

Firma

Allego i seguenti documenti:

- Copia della denuncia
-
-